Centro permanente di ricerca Permanent Research Centre

acronimo	DONDENA
denominazione	Centro Carlo F. Dondena per la Ricerca su Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche - DONDENA
	Carlo F. Dondena Centre for Research on Social Dynamics and Public Policy - DONDENA
oggetto di attività	Ricerca interdisciplinare su Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche.
	Interdisciplinary research on Social Dynamics and Public Policy.

Emanato con Decreto Rettorale numero 78 del 26 ottobre 2022 .

Regolamento

Art. 1 Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento redatto ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Generale di Ateneo, di seguito denominato RGA, si applica al Centro *Carlo F. Dondena per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche* DONDENA, di seguito denominato "Centro", costituito presso l'Università Bocconi, e ne disciplina finalità, strumenti, risorse, organizzazione, amministrazione, valutazione e scioglimento.
- 1.2 Il Centro, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e dell'art. 56 del RGA, è una struttura istituita per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca rivolta a specifici obiettivi (ricerca applicata).
 - Il Centro opera nei settori scientifico-disciplinari e nelle aree disciplinari dei Dipartimenti di Scienze Sociali e Politiche, Scienze delle Decisioni, Studi Giuridici ed Economia.

TITOLO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 2 Finalità

- 2.1 Il Centro ha lo scopo di promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca applicata, con approccio interdisciplinare, in tema di analisi empirica delle Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche.
- 2.2 In particolare, l'attività del Centro, nell'ambito dell'oggetto di ricerca di propria competenza, è rivolta a:
 - a) coordinare e svolgere studi e ricerche;
 - promuovere iniziative di ricerca, che, tra l'altro, includono soggiorni presso il Centro di studiosi di prestigio e soggiorni di collaboratori del Centro presso istituzioni culturali e scientifiche di rango;
 - c) promuovere ed organizzare convegni, incontri, seminari ed altre iniziative di informazione:
 - d) svolgere attività di documentazione (anche attraverso risorse elettroniche) e di pubblicazione di studi al fine di diffondere i risultati delle proprie ricerche, in particolare attraverso riviste scientifiche sottoposte a peer review di livello internazionale:
 - e) promuovere iniziative volte ad ottenere ricadute didattiche, presso l'Università Bocconi, delle attività di studio, ricerca e documentazione del Centro.
- 2.3 Il Centro può svolgere la propria attività, anche in collaborazione con altri Centri, e per altri Enti o soggetti pubblici o privati, previo apposito contratto o convenzione o accordo, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.
- 2.4 Il Centro non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università (o suo delegato) secondo le disposizioni stabilite al riguardo dall'Università.

Art.3 Risorse finanziarie, risorse umane, risorse strumentali

- 3.1 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale anche del sostegno di un fondo denominato "Centro Carlo F. Dondena per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche", utilizzabile al fine di sostenere i costi di funzionamento del Centro, i costi della permanenza di ricercatori stranieri presso il Centro, la pubblicazione di un rapporto annuale. Il Centro può altresì avvalersi di ulteriori contributi in stretto coordinamento con le politiche generali definite centralmente dall'Università e nel rispetto delle linee-guida dettate dagli organi competenti operanti a livello centrale.
- 3.2 Per lo svolgimento delle attività di carattere scientifico, il Centro si avvale di:
 - Docenti dell'Università Bocconi e di altre Università italiane e straniere:
 - collaboratori dedicati all'attività del Centro;
 - studiosi ed esperti esterni, anche destinatari di borse e contratti di ricerca a tempo determinato, per lo svolgimento di incarichi temporalmente definiti. Gli studiosi dell'Università Bocconi o gli esterni che partecipano attivamente alle attività del Centro, ivi compresi i ricercatori stranieri che hanno soggiornato presso il Centro possono essere nominati "Research Fellow" del Centro stesso.
- 3.3 Nello svolgimento della propria attività, il Centro si avvale di personale tecnico amministrativo dell'Università, assumendosene i relativi oneri.
- 3.4 Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro si avvale di spazi, strutture, servizi ed attrezzature dell'Università Bocconi, assumendosene i relativi oneri.

TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art.4 Organi del Centro

- 4.1 Sono organi del Centro:
 - Direttore
 - Consiglio direttivo
 - Comitato scientifico (Scientific Advisory Board)

Art. 5 II Direttore

- 5.1 Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, su proposta del Prorettore alla ricerca tenendo conto della pluralità delle aree di ricerca del Centro. Il Direttore del Centro resta in carica tre anni e può essere riconfermato secondo quanto previsto dall'art. 14 del RGA.
- 5.2 Può essere nominato Direttore del Centro un professore di prima o di seconda fascia dell'Università Bocconi. Su proposta motivata del Rettore e con incarico annuale, eventualmente rinnovabile, può essere nominato Direttore anche persona diversa.
- 5.3 Spetta al Direttore:
 - a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno (anche in modalità telematica);

- b) convocare riunioni consultive del Consiglio Direttivo con i "Research Fellow" del Centro;
- c) coordinare l'attività del Centro;
- d) redigere una relazione annuale ed una relazione biennale sull'attività svolta da sottoporre rispettivamente al Consiglio Direttivo ed al Comitato Scientifico;
- e) definire il piano triennale di ricerca del Centro, da sottoporre all'approvazione del Prorettore alla Ricerca;
- f) formulare proposte per la definizione delle linee di azione del Centro;
- g) attuare le decisioni del Consiglio Direttivo;
- h) convocare il Comitato Scientifico.
- 5.4 Il Direttore del Centro presenta annualmente al Rettore ed al Comitato Ricerca una relazione sulle attività svolte, previa approvazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo.
- 5.5 Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale.

Art. 6 Unità di Ricerca e Laboratori

- 6.1 Il Centro è organizzato in Unità di Ricerca istituite su proposta del Direttore e in un Laboratorio, così da perseguire al meglio le finalità del Centro stesso. Le Unità di Ricerca ed i Laboratori hanno durata annuale ed il relativo rinnovo è automatico salvo che non sia diversamente disposto da eventuali policy di volta in volta adottate dall'Università Bocconi.
- 6.2 Le attività di ogni Unità di Ricerca sono organizzate e coordinate da un responsabile, individuato dal Direttore senza formalità (con comunicazione al Consiglio Direttivo), salvo che non sia diversamente disposto dalle policy di volta in volta adottate dall'Università Bocconi.

Art. 7 Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio direttivo è composto dal Direttore, che ne assume la presidenza, da due rappresentanti designati dal Rettore, tra i nominativi indicati dal Sostenitore dott. Alberto Dondena (almeno uno dei quali sia un professore di prima o seconda fascia dell'Università Bocconi), da un minimo di due componenti nominati dal Rettore in rappresentanza delle diverse aree di ricerca, sentito il Direttore del Centro, anche tra studiosi ed esperti esterni. Il Sostenitore può designare, anche per via testamentaria, il soggetto destinato ad esercitare le prerogative ed i diritti spettanti, ai sensi del presente regolamento, al Sostenitore medesimo.

7.2 Spetta al Consiglio direttivo:

- definire il programma annuale delle attività del Centro;
- formulare parere sulla proposta di budget annuale predisposta dal Direttore da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
- sostenere l'attività del Centro anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni e imprese;
- promuovere collaborazioni funzionali alle attività del Centro con altri Centri o altri Enti o soggetti pubblici o privati;

- nominare, per una durata non superiore al proprio mandato, e su proposta del Direttore del Centro, i "Research Fellow" affiliati al Centro;
- assicurare il coordinamento tra l'attività di ricerca e l'attività didattica dei ricercatori del centro nei corsi di studio dell'Università Bocconi.
- 7.3 Il mandato dei componenti del Consiglio direttivo dura tre anni e può essere rinnovato.

Art. 8 Comitato Scientifico (Scientific Advisory Board)

- 8.1 Il Comitato Scientifico è composto da:
 - Direttore del Centro, che lo presiede;
 - un minimo di tre membri nominati dal Rettore, tra illustri studiosi, anche delle materie oggetto dell'attività del Centro, con notorietà scientifica internazionale.
- 8.2 In relazione agli argomenti da trattare, il Direttore può invitare altri esperti e consentire l'intervento alla riunione in modalità telematica.
- 8.3 Spetta al Comitato Scientifico:
 - collaborare con il Centro nella definizione delle linee strategiche per lo sviluppo delle sue attività, attraverso indirizzi e raccomandazioni
 - collaborare al sostegno del Centro, in particolare per l'accreditamento nel mondo scientifico nazionale ed internazionale
 - valutare, entro il termine del mandato, la coerenza tra l'utilizzo delle risorse e le finalità del Centro, con particolare riferimento al contributo di cui al precedente punto 3.1.
- 8.4 Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico dura tre anni e può essere rinnovato.

TITOLO III VALUTAZIONE, AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO

Art. 9 Valutazione

9.1 L'attività del Centro è sottoposta a valutazione con le modalità e la periodicità stabilite nel programma di valutazione delle strutture e dei servizi di Ateneo al fine di verificarne anche l'autosufficienza economica.

Art.10 Amministrazione e contabilità

10.1 La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dalle norme per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.

Art. 11 Durata, scioglimento e liquidazione

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta degli organi del Centro o per iniziativa propria, delibera lo scioglimento del Centro, compiendone anche le operazioni di liquidazione, con le procedure previste per la sua costituzione, tra gli altri, nel seguente caso:
 - per il conseguimento delle finalità del Centro o per la sopravvenuta impossibilità di raggiungerle.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12 Applicazione

- 12.1 Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente.
- 12.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dalla legislazione universitaria in tema di ricerca ed alle norme del RGA in quanto applicabili.

Art. 13 Modifiche

13.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, secondo la procedura di cui all'art. 3 del RGA, può essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta degli organi direttivi del Centro.

Art. 14 Entrata in vigore

14.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel Decreto Rettorale di emanazione.